



ATTO MODIFICATIVO

"BANCO DI SOLIDARIETA' DI CAMPOBASSO"

(esente da imposta di registro e di bollo ex art. 82 D.lgs. 117/2017 - Risoluzione Ade n. 158E/2017)

CODICE FISCALE: 92052460503

L'anno duemilaventitre, il giorno tredici del mese di febbraio, alle ore 20.30, a Campobasso presso la sede sociale in Via IV Novembre 97, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione di Volontariato denominata "BANCO DI SOLIDARIETA' DI CAMPOBASSO", in seconda convocazione - essendo la prima, convocata per il giorno tredici del mese di febbraio 2023 alle ore 10.30 andata deserta - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione modifiche dello statuto richieste dalla Regione Molise per il consolidamento al RUNTS con PEC Prot. n. 20914/2023 del 01/02/2023;**
2. **Modifica sede legale dell'Associazione.**

Mirko D'Amario, nato a Atessa (CH) il 06/11/1981 e residente a Campobasso (CB) - cap. 86100 in via Pirandello, 56 - Codice Fiscale: DMRMRK81S06A485E;

Umberto Brusciano, nato a Piedimonte Matese (CE) il 03/05/1970 e residente a Campodipietra (CB) - cap. 86010 in via Molise, 18/C - Codice Fiscale: BRSMRT70E23G596O;

Angelo D'Alessandro, nato a Pesche (IS) il 08/12/1954 e residente a Pesche (IS) - cap. 86090 in via Protagora, n. 3 - codice fiscale DLSNGL54T08G486B;

Antonietta Riefoli (detta Antonella) nata a Barletta (BAT) il 29/08/1971 e residente a Ripalimosani (CB) - cap. 86025 in via Largo Giovanni Paolo II, 8 - Codice Fiscale: RFLNNT71M69A669S;

Alfredo Lastoria, nato a Campobasso (CB) il 08/08/1985 e residente a Campobasso (CB) - cap. 86100 in C.da San Vito, 11/B - Codice Fiscale: LSTLRD85M05B519Z;

Franco Coduti, nato a Campobasso (CB) il 08/05/1971 e residente a Campobasso (CB) - cap. 86100 in via Luigi Pirandello, 45/C - Codice Fiscale: CDTFNC71E08B519B.

Reg. € Agenzia delle Entrate - UT di Campobasso

Ipot. € Eseguita registrazione il 27/02/2023

Cat. € Al n. 145 Serie 3

Totale € Delega di pagamento del ESMTF

Il Coordinatore di Front Office
Pag. 3
Walter Petrone (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Vincenzo Detti Colli

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 36471/2023 del 27-02-2023
Allegato 3 - Class. 0 - Copia Documento

In merito al primo punto **“Approvazione modifiche dello statuto richieste dalla Regione Molise per il consolidamento al RUNTS con PEC Prot. n. 20914/2023 del 01/02/2023”**, il Presidente preliminarmente fa presente che lo statuto dell'Associazione necessita di modifiche per l'adeguamento dello stesso in virtù della lettera inviata tramite PEC dalla Regione Molise - Servizio Programmazione delle Politiche Sociali, Prot. n. 20914/2023 del 01/02/2023, avente ad oggetto: “Consolidamento posizione Associazioni trasigrate al RUNTS.

L'assemblea, dopo aver visionato la bozza del nuovo Statuto delibera all'unanimità dei voti, di approvare il nuovo statuto che si riporta in allegato, con le seguenti modifiche:

- All'art. 2 – pagina 1 dello Statuto, dopo il primo comma aggiungere: **“L'Associazione esercita in via esclusiva e principale le attività di interesse generale di cui alla lettera u) dell'art. 5 del CTS”**;

- All'art. 5 – pagina 4 dello Statuto, riscrivere l'ultimo periodo nel modo seguente: **“Sono soci ordinari, pur se minorenni, coloro che ne fanno richiesta scritta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio direttivo”**;

- All'art. 7 – pagina 7 dello Statuto, eliminare la scritta: “Qualora vi siano soci minorenni, pur partecipando, sono esclusi dal voto e dalle cariche elettive” e scrivere: **“Ai soci minorenni è riconosciuto il diritto di voto, ai sensi delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 1309 del 06/06/2019, attraverso l'esercizio della patria potestà del genitore.”**

In merito al secondo punto **“Modifica sede legale dell'Associazione”**, il Presidente comunica la necessità di modificare la Sede Legale dell'Associazione, trasferendola presso la sede del magazzino in **C.da Coste di Oratino, 16/F a Campobasso 86100 (CB)** e pertanto di modificare l'art. 1 – pagina 1 dello Statuto, in luogo della sede legale ivi indicata, inserendo la nuova sede legale scrivendo il periodo nel modo seguente: **“L'Organizzazione di Volontariato (ODV) denominata “BANCO DI SOLIDARIETA' DI CAMPOBASSO” ha sede legale nel Comune di Campobasso in Contrada Coste di Oratino, n. 16/F ed opera nel territorio della Regione Molise.”**

L'assemblea delibera all'unanimità dei voti di approvare **la nuova sede legale dell'Associazione** e la conseguente **modifica statutaria conseguente alla nuova Sede Legale**.

Lo Statuto, che si compone di 25 articoli, è parte integrante del presente Atto.

L'Associazione potrà qualificarsi Ente del Terzo Settore solo con l'iscrizione al RUNTS D.lgs. 117/17 e, solo successivamente a tale iscrizione, la denominazione di “Ente del Terzo Settore” otterrà efficacia.

Alle ore 21.45, non essendovi null'altro all'ordine del giorno, l'assemblea viene dichiarata conclusa.

Il Sig. Mirko D'Amario nato ad Atessa (CH) il 06/11/1981, socio fondatore, nonché Presidente dell'Associazione, viene da tutti i componenti delegato a compiere le pratiche e le formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente atto, chiedendo l'esenzione da imposta di registro e di bollo ex art. 82 D.lgs. 117/2017 – Risoluzione Ade n. 158E/2017.

Viene redatto il presente verbale che, previa lettura, viene confermato approvato e sottoscritto dai presenti:

Il Presidente (Mirko D'Amario)

Mirko D'Amario

Il Vice-Presidente (Angelo D'Alessandro)

Angelo D'Alessandro

La segretaria (Antonietta Riefoli)

Antonietta Riefoli

Socio (Umberto Brusciano)

Umberto Brusciano

Socio (Alfredo Lastoria)

Alfredo Lastoria

Socio (Franco Coduti)

Franco Coduti



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"BANCO DI SOLIDARIETA"

(Legge 266/91 e L.R. 3/95)

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede sociale

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Organizzazione di Volontariato (ODV) denominata **"BANCO DI SOLIDARIETA' DI CAMPOBASSO"**.

L'Organizzazione di Volontariato (ODV) denominata **"BANCO DI SOLIDARIETA' DI CAMPOBASSO"** ha sede legale nel Comune di Campobasso in Contrada Coste di Oratino, n. 16/F ed opera nel territorio della Regione Molise. L'associazione (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché dalle Leggi Statali e Regionali e dai principi generali dell'ordinamento giuridico. L'organizzazione e le attività dell'Associazione possono essere disciplinati, in armonia con il presente Statuto, da un Regolamento interno, emanato dal Consiglio Direttivo. L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Associazione esercita in via esclusiva e principale le attività di interesse generale di cui alla lettera u) dell'art. 5 del CTS.

Nell'ambito dello scopo suddetto l'Associazione sarà libera di svolgere e favorire ogni e qualsiasi attività e servizio che riterrà opportuno, in via esplicativa:

- a) promuovere iniziative di carità, volte alla raccolta di beni alimentari, di farmaci, di vestiario, di elargizioni, di contributi ed aiuti in genere a favore di realtà bisognose;
- b) promuovere ogni iniziativa volta a sensibilizzare privati, enti pubblici, imprese sul tema delle iniziative di carità, all'utilizzo delle eccedenze alimentari, sull'utilizzo ottimale di tutte le risorse;
- c) promuovere una cultura della carità organizzando convegni, manifestazioni, corsi, seminari, ricerche e studi, attività di formazione e informazione, ecc...;
- d) promuovere un sempre maggior raccordo tra produttori, distributori ed utenti di prodotti alimentari;
- e) organizzare e gestire, anche attraverso terzi, per superare gli squilibri economici, sociali e territoriali, centri di somministrazione e/o distribuzione alimentari, bevande e generi di ristoro, nonché centri mensa con servizio bar e tavola calda.
- f) aderire, nell'ambito dei propri servizi, ad organismi regionali e nazionali, nonché collaborare con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nonché far parte come socio di altre associazioni, cooperative, enti privati e pubblici ed altro che condividano gli stessi scopi sociali o affini ad essi.

Unitamente a queste attività specifiche, l'Associazione, per un più completo intervento nel settore individuato, si propone di promuovere: attività culturali, informative, editoriali, ricreative e turistico-sociali; potrà fornire anche indirettamente servizi di natura: organizzativa, finanziaria, fiscale, assicurativa, legale ed ogni servizio necessario per un sistema globale integrato di sicurezza sociale; organizzare, promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta necessaria o funzionale, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo.

L'attività svolta dagli associati in favore e per conto dell'Associazione, nonché l'esercizio delle cariche associative, sono a titolo gratuito.

L'Associazione per perseguire le già menzionate finalità opera mediante:

- le prestazioni degli Associati che offrono gratuitamente proprie competenze e abilità professionali;

- collaboratori, purché non Soci dell'Associazione, nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione, nonché occorrenti a qualificare o specializzare l'attività dell'Associazione.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative di quelle statutarie.

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Art. 3 **Risorse Economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi degli aderenti e di privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o da terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Art. 4 **4.1 Soci**

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS e s.m.i.. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo. Gli aderenti si distinguono in:

- soci fondatori;

- soci ordinari;
- soci sostenitori detti anche "Amici del Banco di Solidarietà".

Viene inserita la figura del volontario.

4.2. Aderente volontario

Persona che non si sente completamente parte dell'associazione e, quindi, non aderirvi, ma svolgere comunque per essa una attività personale. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Il volontario può essere minorenne, previa autorizzazione scritta dei genitori.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'ammissione come aderente volontario è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati e aderenti volontari a cura dello stesso Organo.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

Art. 5 **Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione all'Associazione, su domanda scritta dell'interessato, è deliberata dal Consiglio direttivo che decide inappellabilmente.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso da parte del Direttivo.



Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e lo Statuto.

Sono soci ordinari, pur se minorenni, coloro che ne fanno richiesta scritta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può anche accogliere l'adesione di sostenitori che, condividendo lo scopo dell'Associazione, forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione e questi prendono il nome di "Amici del Banco di Solidarietà".

I soci sostenitori "Amici del Banco di Solidarietà" non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.

I Soci dell'Associazione non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese se e quando effettivamente sostenute.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- mancato versamento della quota associativa per un anno;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari dei regolamenti interni o delibere adottate dagli organi associativi.

In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Il Socio receduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né di alcun diritto sul patrimonio.

I Soci sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annuale;
- a svolgere le attività preventivamente concordate.

I Soci hanno diritto:

- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare alle Assemblee, se maggiorenni e di votare direttamente o per delega;
- a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- a proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio direttivo;
- ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Ogni socio deve essere registrato su apposito Registro Soci.

Art. 6

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS);
- il Revisore legale o l'Organo di revisione (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ e s.m.i..

È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal Presidente o suo delegato.

Art. 7

Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in mancanza, dal membro più anziano presente nel Consiglio Direttivo. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione degli indirizzi generali e del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico o bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
- delibera dell'eventuale regolamento interno;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- destituisce uno dei componenti del consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera dello stesso Consiglio Direttivo, per l'approvazione delle attività e rendiconto finanziario o bilancio consuntivo; a tale data, il socio che risulti non in regola è considerato moroso e privato del diritto di voto. Ai soci minorenni è riconosciuto il diritto di voto, ai sensi delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 1309 del 06/06/2019, attraverso l'esercizio della patria potestà del genitore.

La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta affissa nella sede sociale o a mezzo di lettera semplice o mediante poste elettronica almeno 10 giorni prima della riunione e dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima che in seconda convocazione, con l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata ogni qualvolta che il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo lo riterrà necessario o lo richieda almeno 1/3 dei soci con domanda motivata e firmata. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto dal Presidente, in caso di sua assenza o mancata convocazione dal Vice-presidente o dalla persona più anziana del Consiglio Direttivo, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale e in casi particolari (emergenza sanitaria, favorire una maggiore partecipazione dei soci, etc.) in modalità telematiche/videoconferenza.

In essa ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio; ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea con deliberazione motivata può revocare l'incarico di componente di Consiglio Direttivo e procedere alla integrazione del membro decaduto con nuova votazione. Il nuovo componente dura in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con un minimo di tre soci e delibera sempre a maggioranza semplice.

Per lo scioglimento dell'Associazione occorre la presenza o la rappresentanza di due terzi degli associati, sia in prima che in seconda convocazione, ed è deliberato a maggioranza.

Art. 8 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio.

Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 9 membri, eletti tra i Soci dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente soci maggiorenni. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio direttivo spetta:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- nominare il Presidente, il Vice-presidente ed il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare sul recesso e/o esclusione del socio;
- procedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può affidare, fra i suoi componenti o tra i suoi soci, incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria di iniziative promosse e per settori di attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede sociale nell'ambito della stessa città.

Il Consiglio Direttivo ha competenza di aderire, ovvero di recedere, alla Federazione dei Centri di Solidarietà della Compagnia delle Opere con sede in Milano.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In caso di sua assenza dal Vice-presidente o dalla persona più anziana presente alla convocazione.

Il Consiglio direttivo potrà nominare, altresì, per la gestione operativa dell'Associazione, un Direttore, il quale risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo, che nell'esercizio del potere di controllo, lo può rimuovere per giusta causa. Il Direttore è nominato con contratto di diritto privato di durata non superiore a quello del Consiglio Direttivo che lo ha nominato ed allo stesso può essere attribuito potere di firma limitatamente alle competenze affidate.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta al Direttivo in presenza e in casi particolari (emergenza sanitaria, favorire una maggiore partecipazione dei membri, etc.) in modalità telematiche/videoconferenza. Nel caso di mancata convocazione da parte del Presidente, il consiglio viene convocato dal Vice-Presidente o in mancanza dalla persona più anziana del Consiglio Direttivo, purché sostenuta dalla metà più uno del direttivo. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto o posta elettronica (e-mail, pec) messaggistica che attesta la ricezione (WhatsApp, etc.) da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione e dovrà contenere: l'ordine del

giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telefonica. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, le adunanze saranno ugualmente valide solo se vi partecipano tutti i membri del Consiglio.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza e vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, può revocare la carica di Presidente, ed assegnarla ad altro membro del Consiglio. Il membro decaduto dalla carica di Presidente rimane comunque membro del Consiglio Direttivo.

Art. 9 **Presidente**

Il Presidente è nominato a maggioranza tra componenti del Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione (la responsabilità processuale - art. 38 cod. civ. - riguarda esclusivamente l'amministratore durante il cui mandato sono stati contratti gli obblighi o i debiti per conto dell'Associazione). La responsabilità non riguarda invece il Presidente che assume successivamente la rappresentanza dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento tali funzioni sono delegate dallo stesso al Vice-Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 10 **Organo di controllo**

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate pratiche.

Art. 11 **Revisione legale dei conti**

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 **Centri di smistamento e sedi periferiche**

Il Consiglio Direttivo, per esigenze di carattere organizzativo, può istituire sotto la propria responsabilità, dei centri di smistamento dei beni alimentari e non alimentari, nominando quale referente, un proprio socio di fiducia. Su richiesta di un significativo numero di aderenti o la dove si dimostri necessario, può essere costituita una sede periferica.

Art. 13 **Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 36471/2023 del 27-02-2023
Allegato 3 - Class. 0
Copia Documento

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.14 **Risorse economiche**

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa, ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 **I beni**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 16 **Bilancio**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 giugno dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17 **Bilancio sociale**

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

Art. 18 **Libri sociali**

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta al Presidente, nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza dei dati.

Art. 19 **Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D.Lgs. 117/2017, sono deliberate dall'Organo di amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 20
Personale retribuito

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

Art. 21
Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 CTS.

Art. 22
Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 23
Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo, settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

Art. 24
Disposizioni transitorie

Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

ART. 25
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.